

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA
DENOMINATA U42 - VIA COMASINA N. 42 - MILANO**

CUP: H49D14001620005 CIG: 837515548B



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federica Carlini

[f.to digitalmente ex art. 24, D. Lgs. 82/05]

Sommario

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1.1 PREMESSE	6
CAPO 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	8
Art. 2.1 OGGETTO	8
Art. 2.1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	8
Art. 2.1.2 INTERVENTI OPZIONALI.....	9
Art. 2.2 AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO.....	9
Art. 2.3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 3.1 DOCUMENTI ALLEGATI E RICHIAMATI	11
Art. 3.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
Art. 3.2.1 FASI E CATEGORIE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO: EFFETTI	12
Art. 3.3 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E SUO DOMICILIO. IL DIRETTORE DI CANTIERE...	13
Art. 3.4 R.U.P., DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE	14
CAPO 4 TERMINI DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE	16
Art. 4.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: EFFETTI	16
Art. 4.2 STATO DEI LUOGHI.....	16
Art. 4.3 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	17
Art. 4.4 CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	18
Art. 4.5 TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	19
Art. 4.6 FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, TIPOLOGIE, EFFETTI E MODALITÀ..	21
Art. 4.7 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	21
Art. 4.8 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI	22
Art. 4.9 PENALI IN CASO DI RITARDO	22
Art. 4.10 ULTERIORI PENALI DI INADEMPIMENTO	23
Art. 4.11 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	24
Art. 4.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE	28
Art. 5.1 CAUZIONE DEFINITIVA.....	28
Art. 5.2 CAUZIONE SULLA RATA DI SALDO.....	28
Art. 5.3 CAUZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE V/TERZI	28
Art. 5.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GARANZIE	28

Art. 5.5 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	28
Art. 5.6 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA NELL'ESECUZIONE.....	29
Art. 5.7 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	29
CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA.....	30
Art. 6.1 ANTICIPAZIONE	30
Art. 6.2 PAGAMENTI IN ACCONTO	30
Art. 6.3 PAGAMENTI A SALDO.....	31
Art. 6.4 RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E A SALDO.....	32
Art. 6.5 VALUTAZIONE DEI LAVORI	32
Art. 6.6 LAVORI IN ECONOMIA.....	33
Art. 6.7 REVISIONE DEI PREZZI	33
Art. 6.8 PREZZIARIO DI RIFERIMENTO	33
Art. 6.9 DANNI ALL'APPALTATORE.....	34
Art. 6.10 DANNI DI FORZA MAGGIORE	34
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	35
Art. 7.1 DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO.....	35
Art. 7.2. CUSTODIA DEL CANTIERE	35
Art. 7.3 CARTELLO DI CANTIERE	35
Art. 7.4 IMPIANTO DEL CANTIERE	35
Art. 7.5 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	36
Art. 7.6 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	37
Art. 7.7 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI IN ESECUZIONE.....	38
Art. 7.8 ELABORATI "AS BUILT"	38
Art. 7.9 PROVE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI IN FASE DI ESECUZIONE	39
Art. 7.10 CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ'.....	39
CAPO 8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	41
Art. 8.1 VARIANTI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI DEI LAVORI	41
Art. 8.2 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	41
Art. 8.3 CONTESTAZIONI	42
Art. 8.4 LIMITE DELLE RISERVE	42
Art. 8.5 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI.....	42
CAPO 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	43
Art. 9.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (P.S.C.)	43

Art. 9.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)	44
CAPO 10 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.....	45
Art. 10.1 AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA – CONTROLLI SULL'IMPRESA AVVALENTE E SULL'IMPRESA AUSILIARIA.	45
Art. 10.2 SUBAPPALTO E COTTIMO	45
Art. 10.3 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO E DEL COTTIMO	45
Art. 10.4 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEL SUBAPPALTO	46
Art. 10.5 PAGAMENTO DEI SUB-APPALTATORI.....	46
Art. 10.6 SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI.....	47
Art. 10.7 SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI	47
CAPO 11 OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELL'APPALTATORE.....	48
Art. 11.1 RESPONSABILITÀ SU LAVORI ESEGUITI E SUI LAVORI PREGRESSI.....	48
Art. 11.2 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	48
Art. 11.2.1 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	52
Art. 11.3 MATERIALI DI RISULTA O DI SCAVO - RITROVAMENTI.....	53
Art. 11.4 EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE	53
Art. 11.5 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	54
Art. 11.6 CESSIONI D'AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI	54
Art. 12.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE ED EFFETTI.....	55
Art. 12.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE	56
Art. 12.4 RECESSO	56
CAPO 13 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	57
Art. 13.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	57
Art. 13.2 TERMINI PER IL COLLAUDO.....	57
Art. 13.3 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO.....	58
Art. 13.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI	58
CAPO 14 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	59
Art. 14.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CORRELATE AD ASPETTI TECNICI O A FATTI	59
Art. 14.2 SOLUZIONE CONTROVERSIE CON ACCORDO BONARIO	59
Art. 14.3 DEFINIZIONE CONTROVERSIE CON TRANSAZIONE	59
Art. 14.4 FORO COMPETENTE	59
CAPO 15 DISPOSIZIONI FINALI	59
Art. 15.1 RINVIO	59
Art. 15.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	59

Art. 15.3 ONERI DELL'UNIVERSITA'	60
Art. 15.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	60
Art. 15.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	61
Art. 15.6 COMUNICAZIONI.....	61
Art. 15.7 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO	61

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 PREMESSE

1. Gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), comprese le premesse e tutti gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, regolano il rapporto tra l'**Università** e l'**Aggiudicatario/Appaltatore**. Il presente Capitolato contiene le clausole contrattuali che regolano il Contratto tra l'Università e l'Appaltatore e trova applicazione per l'esecuzione dell'intera Opera.
2. Il presente C.S.A. è redatto in conformità del vigente Capitolato Generale approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici (Decreto 19 aprile 2000, n. 145).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quelle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati, ai sensi degli artt. 1362 - 1369 cc.
4. Si precisa fin d'ora che in caso di discordanza tra i vari elaborati d'appalto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. In caso di discordanza tra valori numerici indicati in cifre ed in lettere, vale l'indicazione in lettere.
6. Qualora nel corso dei lavori oggetto dell'appalto, si debba constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio dell'Università alla perfetta esecuzione dei lavori stessi o al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, l'Aggiudicatario è tenuta ad eseguire le opere relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il D.L. o i tecnici da questa incaricati.
7. L'esecuzione dell'appalto è soggetto alle norme ed ai regolamenti vigenti al momento della redazione del presente atto; in particolare le Parti si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni in materia edilizie ed igienico-sanitarie del Comune in cui ha sede l'edificio universitario e della Regione Lombardia. Si dovranno considerare, in aggiunta, tutte le prescrizioni di legge che dettano regole tecniche relative alle specifiche attività.
8. Per singoli componenti e/o manufatti e/o apparecchiature-attrezzature e/o prodotti, si farà espresso riferimento alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e di installazione.
9. Il Contratto è proposto dall'Università ed accettato dall'Aggiudicatario, poi Appaltatore, disciplinato dalla parte IV, titolo III del Codice, dall'art. 1655 e seguenti del Codice Civile (CC), oltre che dalle pattuizioni contenute nei Documenti Di Gara. La normativa volontaria richiamata nel Progetto Di Gara è da ritenersi interamente cogente salvo dove diversamente indicato, oppure laddove la stessa dovesse risultare in contrasto rispetto la disciplina contrattuale esplicitata nei Documenti Di Gara. Le norme relative ai materiali, i componenti, i sistemi per l'esecuzione delle prestazioni previste dai Contratti e che devono essere rispettate dall'Appaltatore, sono esplicitamente richiamate nella documentazione costituente il Progetto Di Gara. Relativamente ai requisiti di Accettazione dei materiali, salvo dove diversamente indicato, si farà riferimento alle normative UNI e/o altre normative di carattere volontario anche se non espressamente esplicitate. Le principali leggi di riferimento applicabili al presente capitolato sono le seguenti:
 - a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.d. (d'ora innanzi chiamato codice);
 - b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non

abrogato);

c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non abrogata;

d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);

e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;

f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

i. le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

l. applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) ex art. 34 del D. Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);

m. ogni altra normativa applicabile in materia.

CAPO 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 2.1 OGGETTO

Il presente capitolato speciale disciplina l'esecuzione dei lavori a completamento dell'edificio da adibire a residenza universitaria denominata U42, sita in via Comasina n. 42. Tale cantiere era originariamente parte dei *Lavori di realizzazione di edifici da adibire a residenze universitarie e fornitura di arredi degli edifici da adibire a Residenze Universitarie U32 Via Demostene 10, U42 Via Comasina 42 e U52 Via Bernardino da Novate 2*, affidati all'impresa C.G.F. con Contratto rep. 205 del 14.02.2012 e successivo Atto di sottomissione Rep. 249 del 21.10.2015.

A seguito della risoluzione in danno disposta dal RUP nell'agosto del 2017, del successivo contenzioso aperto dall'impresa e del suo stesso fallimento nel giugno del 2018, i lavori sono rimasti bloccati e solo allo stato attuale è possibile procedere con un nuovo affidamento per il completamento della costruzione dell'edificio U42, quasi pressoché ultimato. A tal fine l'Università ha quindi aggiornato il progetto originale della residenza U42 per aggiornare la documentazione contabile e contrattuale, nonché gli elaborati rispetto allo stato di fatto attuale, per l'adeguamento normativo delle strutture e in virtù della richiesta di nuovo titolo abilitativo al Comune di Milano (SCIA).

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 Il Progetto Di Gara "Opere di Completamento della Residenza Universitaria denominata U42 - Via Comasina n. 42 - Milano" è stato verificato da ASACERT, organismo di controllo accreditato, gli esiti della verifica sono stati riportati nella validazione del RUP in data 14/04/2020 prot. n. 42688/20 del 13/07/2020.

Art. 2.1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha per oggetto:

- a. La **Fase propedeutica** all'avvio delle opere di completamento, di cui all'art. 3.2.1 del presente Capitolato.
- b. La **Fase di Esecuzione** dei lavori per il completamento della residenza universitaria, edificio U42, comprendenti la realizzazione delle seguenti **Categorie di Interventi di Completamento** (o CWP Contract Work Package):

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	CATEGORIE DI INTERVENTI A COMPLETAMENTO	
1-OPERE EDILI GENERALI	I	CATEGORIA INTERVENTO I
2-CABINA ELETTRICA E LOCALE RSU	I	CATEGORIA INTERVENTO I
3-PAVIMENTAZIONI ESTERNE	I	CATEGORIA INTERVENTO I
4-OPERE DI ASSISTENZA EDILIZIA GENERALE	I	CATEGORIA INTERVENTO I
5-OPERE DI COMPLETAMENTO ACCESSORI BAGNI	I	CATEGORIA INTERVENTO I
6-OPERE IN CALCESTRUZZO	I	CATEGORIA INTERVENTO I
7-OPERE STRUTTURALI DA FABBRO EDIFICI	I	CATEGORIA INTERVENTO I
8-OPERE DA DECORATORE	II	CATEGORIA INTERVENTO II
9-OPERE SERRAMENTI ESTERNI	III	CATEGORIA INTERVENTO III
10-OPERE SERRAMENTI INTERNI	IV	CATEGORIA INTERVENTO IV
11-OPERE SERRAMENTI REI	V	CATEGORIA INTERVENTO V
12-RECINZIONE PERIMETRALE	VI	CATEGORIA INTERVENTO VI
13-OPERE IN ACCIAIO SCALE ESTERNE	VII	CATEGORIA INTERVENTO VII
14-IMPIANTI ELETTRICI	VIII	CATEGORIA INTERVENTO VIII
15-IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI	IX	CATEGORIA INTERVENTO IX
16-IMPIANTI VIDEO-CITOFONO e CANCELLI	X	CATEGORIA INTERVENTO X

17-IMPIANTI MECCANICI	XI	CATEGORIA INTERVENTO XI
18-IMPIANTI FOGNATURA	XII	CATEGORIA INTERVENTO XII
19-IMPIANTI SPECIALI	XIII	CATEGORIA INTERVENTO XIII

2. Tutte le opere sopra citate, sono compiutamente descritte ed illustrate nei Documenti di Gara, compreso il presente CSA. In particolare il Capitolato contiene l'allegato Matrici di Completamento

3. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, complete e funzionanti in ogni loro parte conformemente al progetto rispettando le prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 2.1.2 INTERVENTI OPZIONALI

Il Contratto prevede la realizzazione di Interventi Opzionali, ex art.106 del D.lgs. 50/16.

In particolar modo l'Università si riserva la facoltà:

- Di dare seguito a tutti o parte degli Interventi Opzionali individuati in Fase propedeutica come indicato nell'Allegato 1, di cui all'art. 3.2.1 che segue.
- Di apportare, durante il Contratto, eventuali modifiche alle opere come previste nel Progetto Di Gara, a fronte di cause ad oggi imprevedibili legate al fermo cantiere.
- Di apportare, nel corso del Contratto, modifiche al Progetto Di Gara tese a recepire le risultanze delle prove e verifiche funzionali degli impianti di cui all'Allegato 1.

La realizzazione degli Interventi Opzionali è subordinata all'esecuzione della Fase propedeutica di cui alla lettera a. del precedente articolo 2.1.1 e al concretizzarsi nel corso dell'esecuzione di specifiche necessità che ad oggi, dopo due anni di fermo cantiere, è possibile solo in parte identificare puntualmente.

Per dare seguito agli Interventi Opzionali l'Università potrà attingere:

- In tutto, o in parte, dall'importo IIO.
- In tutto, o in parte, dall'importo IFR.

Il valore dell'IIO, è pari a € 200.000, mentre l'importo IFR è pari a € 100.000. Non saranno realizzati Interventi Opzionali per un valore superiore alla somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

La definizione dei prezzi per l'esecuzione degli Interventi Opzionali avverrà secondo quanto previsto dall'art. 8.2 che segue, fatto salvo che per il prezzo di eventuale nuova progettazione che sarà a carico dell'Università. Gli Interventi Opzionali saranno affidati per mezzo di apposito Atto Integrativo.

Laddove l'Università dovesse disporre l'esecuzione degli Interventi Opzionali identificati nella Fase propedeutica del Contratto, e comunque prima della Fase esecutiva delle Categorie Di Interventi Di Completamento interessati dagli Interventi Opzionali sopra disposti, l'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri per anomalo andamento dei lavori. Non si verificherà l'anomalo andamento dei lavori in quanto gli Interventi Opzionali saranno disposti dall'Università nel rispetto delle tre condizioni sotto riportate:

- Saranno identificati a seguito dell'esecuzione della Fase propedeutica di cui all'art. 3.2 che segue.
- Saranno disposti prima dell'avvio delle Categorie Di Interventi Di Completamento interessate.
- Il prezzo per dare seguito agli Interventi Opzionali non supererà la sommatoria degli importi IFR e IIO.

Art. 2.2 AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento "A CORPO" è definito come nella tabella che segue.

Si richiama la normativa di riferimento per le aggregazioni in categorie generali e specialistiche: art. 89, co. 11, D.lgs. 50/2016, art. 2 d.m. n. 248/2016, Tabella ex Allegato A del d.P.R n. 207/2010, che stabilisce:

- > 10% (s.i.o.s.) prevalente o scorporabili **con** obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. con divieto di avvalimento e subappalto max 30%, della categoria stessa.
- > 150.000 E o > 10% scorporabili **con** obbligo di qualificazione; in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto c.d. "qualificante")

Tabella n. 1 – Categorie dei lavori

Lavori	Categoria		Euro (o.s esclusi)	Classifica	%	% subappalto	Avvalimento
Impianti Tecnologici Antincendio	Categoria Prevalente	OG11	€ 1.053.106,51	III	48,72 %	max 30 % della categoria medesima ex art. 89 comma 11	no
Edifici Civili Ed Industriali	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	OG1	€ 836.501,86	III	38,70 %	max 40 % del totale ex art. 105	si
Componenti strutturali in acciaio	a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	OS18-A	€ 272.001,40	I	12,58 %	max 30 % della categoria medesima ex art. 89 comma 11	no
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 2.161.609,77		100,00%		

L'importo degli **oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 66.970,98** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Nel PSC è stata aggiunta l'Appendice Covid-19 con l'addendum del computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza conseguenti alle prescrizioni Covid-19. Tale adeguamento è conforme a quanto contenuto nel *Protocollo condiviso*, sottoscritto il 14 marzo 2020, di *regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* ed il conseguente aggiornamento specifico relativo ai cantieri emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (*Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili* del 19 marzo 2020).

Trattandosi di una "appendice" al PSC potrà essere di volta in volta aggiornata, modificata o annullata a seconda dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. I costi della sicurezza quantificati nel computo metrico delle **Appendici Covid-19 sono pari a Euro 33.626,75.**

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Ateneo, esercizio finanziario di competenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 635.240,58;

Art. 2.3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili

dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5. Per appalti con *offerta al ribasso* percentuale su base d'asta il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

6. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall'Università negli atti progettuali e nella «lista delle lavorazioni e forniture», ancorché rettificata o integrata dall'Aggiudicatario, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Università, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Decreto legislativo n. 50/16.

CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 DOCUMENTI ALLEGATI E RICHIAMATI

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000;
b) Il Progetto di gara, comprendente gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (196 documenti) di cui all'elenco:

- 00_Autorizzazioni – (68 documenti);
- 01_Relazione_generale – (1 documento);
- 02_Relazioni_specialistiche – (7 documenti);
- 03_Elaborati_grafici – (98 documenti);
- 04_Calcoli_esecutivi – (2 documenti);
- 05_Piano_manutenzione – (4 documenti);
- 06_PSC – (6 documenti);
- 07_CME_QIM – (2 documenti);
- 08_Elenco_prezzi_unitari – (2 documenti);
- 09_Quadro_economico_complessivo – (1 documento);
- 10_Cronoprogramma – (1 documenti);
- 11_CSA_Prestazionali_Matrici Op. Compl – (3 documenti);
- 12_Schema_contratto – (1 documenti);

c) il capitolato speciale d'appalto e relativo Allegato 1 – Relazione fase propedeutica all'avvio delle opere;

d) le polizze di garanzia e garanzie fideiussorie;

Art. 3.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e l'Aggiudicatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3.2.1 FASI E CATEGORIE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO: EFFETTI

1. L'avvio della Fase di esecuzione dei lavori per il completamento della residenza universitaria, di cui alla lettera b. dell'art. 2.1.1 che precede, è subordinato al compimento della Fase propedeutica come prevista nell'Allegato 1 al presente Capitolato. Solo in seguito alla redazione del Verbale di chiusura della Fase propedeutica, l'Appaltatore potrà avviare la Fase di esecuzione articolata nelle Categorie di Interventi di Completamento.
2. L'Università ha infatti previsto un'articolazione dell'Appalto in:
 1. Due fasi, la prima, denominata **Fase propedeutica**, preliminare e prodromica rispetto alla seconda **Fase di esecuzione** delle opere di completamento.
 2. Lotti prestazionali funzionalmente aggregabili da attuarsi attraverso la suddivisione dell'opera in **Categorie di Interventi di Completamento**, e attraverso l'articolazione del completamento dell'opera secondo il cronoprogramma di costruzione, assunto nel programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) di cui all'art. 4.4, che deve far riferimento anche all'allegato Matrici di Completamento.
3. Tale scelta deriva dal preciso intento di ridurre gli impatti negativi (incremento dei costi e dei tempi programmati, riduzione della qualità finale), derivanti dal possibile configurarsi di scenari contrari alla buona riuscita dell'Opera, tra cui, anche, l'incapacità dell'Appaltatore di riuscire a rispettare i vincoli economici, di tempi e di qualità attesi definiti dai Documenti Di Gara.
4. Attraverso l'articolazione nelle suddette Fasi, gli effetti derivanti dall'emergere di eventuali problematiche che dovessero manifestarsi durante il corso della prima Fase, saranno individuati e risolti all'interno della stessa, senza compromettere la successiva esecuzione delle opere di completamento.
5. La conclusione della Fase propedeutica presuppone l'individuazione di eventuali Interventi Opzionali che saranno recepiti nel Progetto Di Gara, che sarà perfezionato con la completa definizione tecnica ed economica degli stessi, quest'ultima da formularsi come previsto dall'art. 8.2 del Capitolato. Il Verbale di chiusura della Fase propedeutica riporterà le risultanze della stessa e le ricadute sulla successiva Fase di esecuzione e sarà richiamato nell'Atto Integrativo con cui si affidano all'Appaltatore gli Interventi Opzionali.
6. A tale riguardo, laddove dopo la Fase propedeutica si dovessero manifestare scenari imprevisti che potrebbero comportare modifiche al Contratto ulteriori rispetto a quelle riconducibili agli Interventi Opzionali

di cui all'art. 2.1.2 che precede, tali modifiche saranno trattate come previsto dal CAPO 8 del presente Capitolato, e comunque l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora si rilevino le condizioni previste dall'art. 108, co. 1, lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Tra gli scenari imprevisi suddetti non rientrano quelli derivanti dalle risultanze della Fase propedeutica.

7. La risoluzione per le ragioni appena esposte non comporta alcun riconoscimento economico per l'Appaltatore, che ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Con la conclusione della Fase propedeutica si compie da parte dell'Appaltatore l'Accettazione dei materiali e dei componenti d'opera, che saranno trasferiti in capo all'Appaltatore; il trasferimento delle opere realizzate comporta il trasferimento dei rischi legati al tema dell'attribuzione delle responsabilità dell'intera opera conclusa. Eventuali rischi residui dovranno essere espressamente ed analiticamente individuati dall'Appaltatore in calce al Verbale di ultimazione della Fase propedeutica per poter essere identificati come rischi non trasferiti in capo ad esso.
9. Analogamente, l'articolazione dell'Opera in Categorie Di Interventi Di Completamento, ognuno dei quali costituisce un lotto prestazionale funzionalmente autonomo, ha il fine di ridurre gli impatti derivanti dal manifestarsi di scenari non prevedibili, che potrebbero interessare una o più delle Categorie Di Interventi. Attraverso tale articolazione, le problematiche, e quindi gli effetti, che potrebbero riguardare una singola categoria non condizioneranno la regolare esecuzione delle restanti non interessate dalle problematiche in questione. In termini di danni, laddove le suddette problematiche dovessero essere riconducibili a fatti del committente e dovessero comportare un anomalo andamento dei lavori così come programmati, all'Appaltatore sarà dovuto il ristoro dei danni riferibili alla sola Categorie Di Lavori Di Completamento interessato dalle problematiche in questione.

Art. 3.3 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E SUO DOMICILIO. STRUTTURA DI GESTIONE COMMESSA

1. L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, e deve comunicarlo per iscritto via pec all'Università, prima della stipula del contratto.
2. L'Aggiudicatario deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata *procura speciale* che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso Aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Qualora l'Aggiudicatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'università, il mandato conferito a persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali.
3. L'Appaltatore deve nominare la Struttura di gestione della commessa, alla quale è demandato il compito di dare esecuzione al contratto e verificare, anche attraverso attività di controllo di parte prima e di Controllo Qualità di parte seconda, tutte le prestazioni erogate nell'Appalto. Il gruppo di gestione della commessa deve essere composto da:
 - Direttore Tecnico dell'impresa (Direttore Generale di Cantiere);
 - Direttore di Cantiere (obbligatorio - rif. art. 4.4.3 delle Istruzioni Ed Informazioni agli Operatori economici);
 - Direttore Specialista di Cantiere delle Categorie di Interventi di Completamento impiantistiche (facoltativo);
 - Responsabile controllo Qualità di Costruzione (solo se in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015).
4. La direzione generale del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa affiancato da altro tecnico

abilitato per le categorie di intervento impiantistiche, secondo le previsioni del presente in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione generale di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Aggiudicatario, tramite il Direttore di Cantiere Generale e il Direttore Specialista di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere, generale e specialista, e del personale dell'Aggiudicatario per incapacità o grave negligenza. L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al punto 1, o delle persone di cui al punto 3, deve essere tempestivamente notificata alla Università. Ogni variazione delle persone deve essere debitamente motivata e sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte del RUP; ogni variazione della persona di cui al punto 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Università del nuovo atto di mandato.

7. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento a mani proprie dell'Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Aggiudicatario, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Aggiudicatario o al suo rappresentante.

Art. 3.4 R.U.P., DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE

1. Il R.U.P. viene nominato dall'Università e svolge le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 del codice.

2. Università, attraverso il R.U.P., nomina un Direttore dei lavori (D.L.), che, con l'ufficio di Direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento al fine di garantire ed assicurare il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni.

3. Il D.L. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. In particolare il Direttore dei lavori dovrà:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, dell'art. 105 del codice;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Il Direttore lavori, previa autorizzazione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

5. Nel caso di subentro di un altro Appaltatore nella prestazione, il Direttore lavori redige un apposito

verbale, in contraddittorio, nel quale viene accertata la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e delle nuove assunzioni, nonché le indennità da corrispondersi.

6. L'Ispettore di cantiere collabora con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

CAPO 4 TERMINI DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 4.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: EFFETTI

1. L'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.
2. L'Aggiudicatario, infatti, contestualmente alla presentazione dell'offerta espressamente riconosce che i corrispettivi determinati dal presente capitolato sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti ed a perfetta regola d'arte, tutti i lavori, le prestazioni, e le forniture richieste dall'Università.
3. Conseguentemente l'Aggiudicatario ha confermato di avere acquisito piena conoscenza degli elementi di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche, archeologiche, le condizioni locali; lo stato di conservazione delle strutture esistenti, i vincoli e/o oneri derivanti da lavori su impianti parzialmente realizzati, ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui anche gli aspetti logistici legati all'accantieramento, le strade di accesso, cave, discariche, permessi, oltre che dei contenuti di cui agli artt. 11.2 che seguono. Pertanto l'Aggiudicatario nella predisposizione dell'Offerta, ha valutato attentamente e stimato il livello di rischio residuo derivante dalla Fase propedeutica e legato allo stato dei luoghi e allo stato di consistenza dell'edificio, di cui si farà carico, a conclusione della Fase propedeutica, nella realizzazione delle Categorie di Interventi di Completamento, compresi gli scenari riferibili allo stato di conservazione dei luoghi e delle strutture, di recente realizzazione, secondo quanto descritto nell'Allegato A1. L'Aggiudicatario non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
4. L'Aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. L'Università e l'Appaltatore valuteranno, in contraddittorio, solo gli elementi che si configureranno a seguito dell'espletamento della Fase propedeutica o come causa di forza maggiore contemplata dal codice civile.

Art. 4.2 STATO DEI LUOGHI

1. Al fine di ridurre l'incertezza insita nelle previsioni progettuali e il conseguente tasso di rischio connesso con lo stato di consistenza del costruito, l'Università ha previsto la Fase propedeutica di cui all'Allegato 1.
2. Le informazioni inerenti le attività oggetto dell'anzidetta fase sono descritte nell'Allegato 1. In virtù del fermo cantiere, dello scarto temporale che separa il Progetto Di Gara dalla Fase di esecuzione e della necessità di eseguire in contraddittorio con l'Appaltatore alcune delle attività propedeutiche, in quanto non riconducibili a mere attività progettuali, l'Allegato 1 contiene parte delle informazioni inerenti lo stato dei luoghi e trattate dallo stesso Progetto Di Gara e definisce le modalità di esecuzione della Fase propedeutica all'avvio del Cantiere di accertamento della funzionalità dell'esistente.
3. In ordine allo stato dei luoghi, l'Aggiudicatario non potrà introdurre alcuna modifica a meno di una preventiva esplicita autorizzazione dell'Università.
4. L'Appaltatore è tenuto altresì, e comunque, a consentire che siano eseguite modifiche ed interventi di qualsiasi tipo ai luoghi che l'Università decidesse di operare, anche a mezzo di società terze, senza che per ciò l'Aggiudicatario possa obiettare o avanzare richieste di qualsiasi natura e genere.

Art. 4.3 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, all'Aggiudicatario mediante apposito verbale, dalla cui data decorre utilmente il termine per il compimento delle fasi a. e b. del Contratto e la conclusione di tutte le Categorie di Interventi di Completamento, di cui all'art. 2.1.1 che precede. A seguito della consegna dei lavori, l'Appaltatore e l'Università avvieranno la prima fase del Contratto, Fase propedeutica, come prevista nell'Allegato 1 al presente Capitolato.
2. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lg.vo n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.
3. La Fase propedeutica prenderà avvio a fronte di apposito Verbale di Avvio della Fase propedeutica sottoscritto tra le Parti dalla cui data decorre utilmente il termine per il compimento della fase a. Tale fase si concluderà con la redazione di un verbale sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal RUP dell'Opera che concorderanno nelle determinazioni e che sarà sottoposto all'organo di collaudo.
4. Prima della sottoscrizione del Verbale di Chiusura della Fase propedeutica l'Appaltatore, il Direttore Lavori, e il RUP daranno seguito all'eventuale attivazione degli Interventi Opzionali di cui all'art. 2.1.2. Con tale verbale si formalizzano le Accettazioni dell'Appaltatore di materiali e componenti d'opera e gli Interventi Opzionali, di cui all'art. 2.1.2 del Capitolato, necessari per addivenire alle ulteriori Accettazioni rispetto a quanto realizzato dalla precedente impresa appaltatrice e definiti in maniera precisa ed univoca per qualità, quantità e prezzo. Tale verbale sarà richiamato nell'apposito Atto Integrativo cui con saranno affidati all'Aggiudicatario gli Interventi Opzionali.
5. La Fase di esecuzione dei lavori, di cui alla lettera b. dell'art. 2.1.1 che precede, avrà inizio solo a seguito della conclusione della Fase propedeutica; l'avvio di questa fase sarà risultante da Verbale di Avvio della Fase esecutiva sottoscritto tra le Parti dalla cui data decorre utilmente il termine per il compimento della fase b.
6. È facoltà dell'Università procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori di cui al punto 1. che precede, mediante l'assegnazione di un termine abbreviato; in tal caso il D.L. indica espressamente sul verbale le attività della Fase da iniziare immediatamente.
7. Se nel giorno fissato e comunicato l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; decorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Università risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Il termine di ultimazione dell'opera decorre comunque dalla data della prima convocazione.
8. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Università, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; l'Università provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

10. Il D.L. in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4.4 CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro sette giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori il Programma della Fase propedeutica con tutte le attività ricognizione complessiva del costruito. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del Verbale di avvio della Fase di esecuzione l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori il Programma esecutivo dei lavori (P.E.L.), coerente con: il cronoprogramma predisposto dall'Università, le categorie di Interventi di Completamento e le Matrici di Completamento, con l'introduzione di eventuali Interventi Opzionali.

2. Il Programma Esecutivo dei Lavori si compone dei seguenti documenti:

- 1) Una relazione che illustri i criteri con i quali è stata impostata la cronologia di esecuzione delle attività progettuali e l'analisi, da definirsi in fase di redazione del programma, delle eventuali criticità prevedibili.
- 2) Un diagramma a barre, ovvero di Gantt, che riporterà una barra per ciascuna attività e dove. Gli estremi della barra rappresentano le date pianificate di inizio e fine. Il piano dei lavori verrà approvato (baseline della schedulazione) prima dell'inizio delle attività e, come tale, tutto il suo contenuto andrà validato dalla realtà dei fatti.
- 3) Un prospetto di avanzamento produzione-mese, con relativa *baseline*.

Il Programma Esecutivo dei Lavori verrà approvato (baseline della schedulazione) prima dell'inizio delle attività e, come tale, tutto il suo contenuto dovrà essere costantemente verificato in fase di esecuzione.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve contenere i capisaldi di cui al successivo punto 3 e le eventuali attività a carico di terzi che possono condizionare lo svolgimento delle attività di costruzione in capo all'Appaltatore.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere sviluppato secondo la metodologia del *critical path method* (CPM) su base elettronica, adottando l'applicativo MS-Project. I criteri seguiti per l'impostazione del Programma Esecutivo dei Lavori, i commenti sulle criticità riscontrate nella programmazione ed altre informazioni utili per inquadrare gli aspetti cronologici delle attività, dovranno essere riportati nella relazione di cui al punto 1) che precede. Detta relazione dovrà essere trasmessa al Direttore Lavori per Accettazione e, durante l'esecuzione del Contratto, appositamente aggiornata e su richiesta dell'Università. Per essere ritenuto completo, e quindi accoglibile da parte dell'Università ai fini della successiva attività di verifica e Accettazione, il Programma Esecutivo dei Lavori, sia in prima emissione che nelle successive, dovrà comporsi di tutti i documenti sopra elencati (punti da 1) a 3)).

Il Gantt e il CPM dovranno evidenziare per ogni attività, rispetto alle altre che seguono nel processo di costruzione/produzione, il tempo necessario per dare le lavorazioni complete al 100% e i relativi legami, o interconnessioni tra le attività:

- a) Fine-inizio (Finish to Start - FS).
- b) Inizio-fine (Start to Finish - SF).
- c) Inizio-inizio (Start to Start - SS).
- d) Fine-fine (Finish to Finish - FF).

3. Il cronoprogramma deve contenere le seguenti scadenze:

- a) scadenze intermedie tassative, che comportano l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.9 e che non sono modificabili dall'Aggiudicatario con il programma esecutivo dei lavori;
- b) scadenze intermedie non tassative, che non comportano l'applicazione di penali e che sono

modificabili dall'Aggiudicatario con il P.E.L., previo assenso del RUP.

4. Nel prospetto di avanzamento produzione-mase con relativa baseline, di cui al punto 3) del precedente articolo, sono riportate per ogni lavorazione e attività il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento. Le *baseline* saranno minimo due: la prima (S1) si riferirà al ciclo economico dell'intervento e considererà i criteri contabili del Contratto; la seconda *baseline* (S2) si riferirà al ciclo tecnico dell'Intervento e considererà le misure desunte, in fase iniziale, dal computo metrico e in esecuzione dalle misure reali effettuate.

5. Tale programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, nelle scadenze intermedie tassative.

6. Le scadenze intermedie non tassative, possono essere modificate nel P.E.L., previa approvazione del R.U.P. Il programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione Lavori.

7. Le Parti convengono che, ad esclusione degli Interventi Opzionali, nel caso di approvazione di modifiche al Contratto, che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessioni di proroghe, sarà cura della dell'Appaltatore provvedere all'integrazione o all'aggiornamento del suddetto Programma, che sarà sottoposto al Direttore Lavori per accettazione. L'attivazione degli interventi Opzionali, di cui all'art. 2.1.2, che precede non comporta alcuna novazione dei tempi contrattuali.

8. Cn cadenza mensile, a partire dalla data di inizio dei lavori, l'Aggiudicatario deve predisporre, concordare e consegnare alla D.L. l'aggiornamento del P.E.L. con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

9. Il P.E.L. può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Aggiudicatario, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- e) per il coordinamento o l'intervento di autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Università, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere.

Art. 4.5 TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutte le fasi oggetto del Contratto art. 2.1, a. Fase propedeutica e b. Fase di esecuzione comprensiva di eventuali Interventi Opzionali, è fissato in giorni **300 (trecento)** giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 4.3, salvo la consegna dei lavori in via d'urgenza, suddivisi come segue:

- a. Fase propedeutica all'avvio delle opere di completamento **45 (quarantacinque)** giorni naturali e

consecutivi.

- b. La Fase di Esecuzione dei lavori per il completamento della residenza universitaria **255 (duecentocinquantacinque)** giorni naturali e consecutivi

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto; pertanto le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.

2. L'Aggiudicatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma di progetto.

3. L'Aggiudicatario elabora il P.E.L. tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e, pertanto, non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera in queste giornate.

4. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi, oltre quelli indicati nel Programma della Fase propedeutica, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere edili, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 4.11, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 4.6, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 4.9 e 4.10, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

5. I lavori si intendono ultimati nel momento in cui verrà emesso il relativo certificato di ultimazione dei lavori da parte del D.L.; il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di

questo termine suppletivo comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 4.6 FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, TIPOLOGIE, EFFETTI E MODALITÀ

1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/16. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. I verbali per la concessione di sospensioni di cui al punto 1, redatti con adeguata motivazione a cura della D.L. e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), devono pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti ed accettata la sospensione.

3. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del DPR 207/2010, con sottoscrizione delle riserve sul registro di contabilità con indicazione delle domande di indennità e le cifre di compenso cui crede aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal R.U.P. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

5. Cessate le cause della sospensione il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale di consegna dei lavori. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P. Esso è efficace dalla data della sua redazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

7. Sulla risarcibilità dei danni da forza maggiore si rimanda all'art. 11.4.

Art. 4.7 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Anche il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P., ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Unicamente per le circostanze di cui al comma 2 art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 4.8 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

2. Lo stesso può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

3. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il D.L. ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del R.U.P. ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 4.9 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della Fase propedeutica, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale corrispondente a 0,5‰ (0,cinquepermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale; nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della Fase di esecuzione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale corrispondente a 1‰ (unopermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato degli eventuali Interventi Opzionali e delle eventuali varianti in corso d'opera.

2. La misura complessiva massima delle penali non potrà, in ogni caso superare il 10 dell'importo contrattuale netto dei lavori, fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento. In caso di importo delle penali superiore al 10%, l'inadempimento sarà valutato ai fini dell'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

3. È fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'avvio della Fase propedeutica rispetto alla data dell'apposito verbale di avvio della fase a.;
- c) nell'avvio della Fase esecutiva rispetto alla data dell'apposito verbale di avvio della fase b.;
- d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.

7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Università. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Università su proposta del R.U.P., sentito il D.L. e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 4.10 ULTERIORI PENALI DI INADEMPIMENTO

1. Si applicano le penali successivamente indicate in caso di inosservanza dei seguenti obblighi:

I	Descrizione della causa	Importo penale
1	Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile a giudizio del R.U.P.	Da min. di €. 50,00 ad un max. di € 3.000,00
2	La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell'intervento (inizio, chiusura o completamento, necessità di differire l'intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi	€ 50,00 al giorno
3	Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei preventivi per l'esecuzione degli interventi richiesti	€ 50,00 al giorno
6	Per la mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento, così come per altre analoghe infrazioni legate ai dispositivi di protezione individuale	€ 300,00 per segnalazione (la penale verrà applicata per ciascun soggetto che commetta detta infrazione e per ciascun giorno di
7	Per il ritardo nella fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa, in prima emissione e/o aggiornamenti successivi e/o a fronte di richiesta di emissione e/o aggiornamento da parte dell'Università: P.E.L., P.O.S., P.S.C., AS BUILT, etc., con modalità conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente, dal Capitolato e a quanto eventualmente dichiarato in sede di	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo e per singolo documento
8	Per la mancata pulizia dell'area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti;	€ 200,00 cad.
9	Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore	€ 1.500,00 per persona verificata
10	Nel caso in cui il profilo professionali e titolo di studio del Capo Cantiere/Direttore Tecnico non corrisponda a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica di gara	€ 100,00 al giorno fino alla sostituzione con personale adeguato
11	Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia penale	€ 1.500,00 per episodio

1	Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D. Lgs. 50/16 art. 105, oltre alla denuncia organi di competenza	€ 1.500,00 per subappalto non autorizzato
2		

Inoltre nel caso in cui l'Appaltatore non esegua le obbligazioni contrattuali, trascorso inutilmente il termine perentorio indicato dall'Università all'Appaltatore per l'esecuzione di dette obbligazioni, l'Università potrà imporgli le sanzioni economiche sotto elencate:

- Per le non conformità con le indicazioni impartite dalla D.L. o dal R.U.P. e per ogni opera realizzata in difformità rispetto al Progetto Di Gara e/o eventuale progetto perfezionato con l'introduzione degli Interventi Opzionali e/o il progetto costruttivo, questi ultimi già oggetto di Accettazione e/o approvazione dell'Università, sarà applicata una sanzione economica di € 1.000,00. Tale sanzione potrà essere applicata anche laddove non fosse disposta la demolizione delle opere in questione e, l'applicazione della stessa.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dall'Università per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00.
- Per ogni giorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale verrà applicata una penale pari a € 1.500,00.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti e/o assegnati dall'Università per l'adeguamento alle contestazioni formulate relativamente all'esecuzione degli adempimenti diversi da quelli di cui alle lettere dalla a) alla c) che precedono, e/o per il completamento di attività in capo all'Appaltatore, sarà applicata una penale di € 500,00.

Tutte le penali saranno comunicate dall'Università con comunicazione scritta all'Appaltatore che entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa potrà presentare memoria di replica. In mancanza di contestazione l'Università procederà d'ufficio all'applicazione della penale a partire dall'11 giorno successivo. L'ammontare sarà contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. Se l'importo delle penali fosse superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, l'Università potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del credito residuo.

Art. 4.11 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 4.5, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4.5.
- In deroga a quanto previsto al punto 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere tempestiva e motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori

qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al punto 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al punto 4 sono ridotti rispettivamente a 15 giorni e a 5 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 4.5, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'attivazione degli Interventi Opzionali di cui all'art. 2.1.2 che precede;
- b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario alla D.L. per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal C.S.A;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
- j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
- k) il tempo necessario alla Direzione dei lavori ed all'Università per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore;
- l) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
- m) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Art. 4.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'articolo 4.9, sono computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma della fase propedeutica e il programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere

i lavori con la messa in mora di cui al punto 2 che precede.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 59, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- p) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

6. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:

- a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il/i Curatore/i sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 5.1 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva così come previsto dall'art. 103 del codice. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse
2. L'Università ha inoltre il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.
3. L'Università potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato: in tale data la garanzia viene automaticamente svincolata.

Art. 5.2 CAUZIONE SULLA RATA DI SALDO

1. In caso di presentazione di certificato di collaudo provvisorio viene prevista, ai sensi dell'art. 103 co. 6 del codice, la costituzione di una ulteriore cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa al pagamento della rata di saldo; l'importo della cauzione è pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 5.3 CAUZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE V/TERZI

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 5.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GARANZIE

1. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 5.5 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Università dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Università;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 5.6 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA NELL'ESECUZIONE

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. si applica l'art. 30 co. 5 del codice.

Art. 5.7 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 30 co. 6 del codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dall'Amministrazione, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 6.1 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6.2 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 113 bis del codice, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 15% dell'ammontare del contratto.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi dell'art. 113 bis del codice i certificati di pagamento relativi agli acconti dei corrispettivi di appalto sono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni S.A.L. Il certificato di pagamento riporterà inoltre l'importo delle eventuali sanzioni economiche applicate in via definitiva, diverse quindi dalle sanzioni economiche contabilizzate come trattenute a garanzia nel SAL di cui al punto che segue.
3. L'avanzamento dei lavori sarà determinato sulla dell'avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni correlate alle Categorie disaggregate di Interventi di Completamento, che risultino completamente eseguite secondo i criteri di completamento di cui all'art. 6.5 che segue. All'importo di ciascuna Categoria potranno essere operate delle trattenute per:
 - a) La mancata consegna o mancata approvazione degli As Built, pari al 5% nel primo caso e allo 2% nel secondo, del valore della Categoria disaggregata degli Interventi di Completamento.
 - b) Il *make good*, da riconoscere da parte del Direttore Lavori sulla scorta di quanto previsto dai criteri di completamento di cui all'art. 6.5 che segue.
4. Una singola categoria, anche se completata al 100%, non potrà essere ascritto in contabilità laddove non fossero rese disponibili:
 - i. L'eventuale progetto costruttivo.
 - ii. Le Check List impiegate per il Controllo Qualità di parte prima e seconda eseguite dall'Appaltatore.
 - iii. Il Rapporto Tecnico di Controllo Qualità del Responsabile Controllo Qualità di Costruzione nominato dall'Appaltatore per la commessa in questione come previsto dall'art. 3.3 che precede.
 - iv. Le eventuali check list, se previste, impiegate dallo stesso Direttore Lavori per effettuare le proprie attività di ispezione e formalizzarne i risultati.
5. La trasmissione delle fatture intestate a questa Università dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il Codice univoco ufficio 4Q9H82.

6. L'Università provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni. Tutti i pagamenti vengono effettuati previa acquisizione del D.U.R.C.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 6.3 PAGAMENTI A SALDO

1. il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, sottoscritto dal direttore dei lavori ed è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione sullo stesso. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

2. L'Appaltatore dovrà presentare all'Università, entro 20 (venti) giorni dalla data della ultimazione dei lavori, l'edizione As Built (come costruito) definitiva di tutti gli elaborati grafici e documentali del progetto esecutivo già oggetto di Accettazione ed esecuzione. L'Appaltatore dovrà inviare contestualmente anche gli esiti delle prove funzionali degli impianti così come descritte all'art. 7.9. Una volta verificata la rispondenza al costruito, i documenti As Built saranno approvati dal Direttore Lavori. I documenti As Built riporteranno in calce la firma dell'Appaltatore, del Direttore Di Cantiere e del Responsabile Controllo Qualità dell'Appaltatore stesso: la sottoscrizione dei documenti in questione equivale a dichiarazione di fedele rispondenza degli stessi alle opere per come costruite. La documentazione As Built dovrà essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 7.8 e dovrà essere corredata delle Schede Di Sottomissione approvate, di eventuali documenti di progettazione costruttiva, e della relazione fotografica. Laddove la documentazione dovesse risultare carente e/o incompleta, il Direttore Lavori non procederà ad approvare la documentazione As Built sottopostagli e, laddove l'approvazione in questione non dovesse intercorrere, provvederà a trattenere una somma a garanzia. Laddove i documenti di cui agli articoli 7.8 e 7.9 che seguono fossero sottoposti ad approvazione oltre il termine di 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Università non procederà al pagamento dell'ultimo SAL.

3. Ai sensi dell'art. 201 DPR 207/2010, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P. entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui all'art. 5.2, non costituisce presunzione di Accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 6.4 RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 113 bis del codice il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo non può superare i 30 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori; entro detto termine non sono dovuti gli interessi di mora.
2. Il termine massimo di pagamento del certificato da parte dell'Università non può superare i 30 giorni a partire dalla data di emissione dello stesso.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.M. 145/2000 in caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto per causa imputabile all'Università, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi ex art. 1499 c.c. al tasso legale per i giorni di ritardo e se il ritardo supera i 60 gg, sono dovuti gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'Università, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1499 c.c. sulle somme dovute e qualora il ritardo superi i 60 gg sono dovuti gli interessi moratori (art. 30 comma 3 D.M. 145 e ex art. 1224 c.c.).

Art. 6.5 VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni.
 - a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della Categoria che è stata eseguita.
 - b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
 - c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.
 - d) Lavori non previsti: è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui al CAPO 8 del presente Capitolato.
2. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità come conclusi, gli importi relativi alle Categorie disaggregate, riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
3. I criteri di completamento delle Categorie degli Interventi a Completamento, disaggregate e contabili, devono descrivere, in relazione ai diversi tipi di lavorazione delle opere di completamento, le metodologie oggettive per stabilire quando una attività può essere considerata terminata al 100% e quindi inseribile in un SAL e pagabile, in acconto o a saldo, dall'Università.
4. I criteri di completamento delle categorie contabili elementari, che saranno utilizzati ai fini della compilazione dei SAL, dovranno essere definiti in un documento specifico che l'Appaltatore dovrà elaborare,

in accordo con il Direttore Lavori e sottoposto all'accettazione da parte del RUP, e dovranno essere coerenti con quanto previsto dai capitolati speciale d'appalto specifiche tecniche, in particolare in termini di "norme di misurazione". I criteri di completamento saranno predisposti per tutte le categorie contabili elementari, organizzate in **cWP** (Work Package di costruzione relativi alle **Categorie di Interventi di Completamento**). L'aggiornamento del documento, con l'implementazione di eventuali criteri mancanti, avverrà mensilmente.

5. I criteri di completamento dovranno tener conto delle prescrizioni seguenti:

6. Il completamento dovrà essere verificato impiegando per ciascun cWP (Work Package di costruzione relativo alle opere di completamento) la relativa Check List.

7. Non possono essere previsti pagamenti corrispondenti all'approvvigionamento dei materiali per le opere civili (cemento, ferri di armatura, casseri e simili).

8. Per le sole apparecchiature (quali quadri elettrici, trasformatori, unità di trattamento aria, torri di raffreddamento, e simili) possono essere previsti cWP relativi alla messa a piè d'opera di ciascuna apparecchiatura, purché queste abbiano superato positivamente i collaudi previsti presso il fornitore (v.si Piano Dei Controlli). Il valore di ciascuno di questi cWP non potrà superare il 50% del costo dell'apparecchiatura (vedi art. 180 del DPR 207/2010). In alternativa potrà essere previsto, per ciascun cWP, un'apposita regola di completamento che rispetti comunque quanto sopra esposto.

9. Per ciascun cWP relativo alle opere civili devono essere previsti due pagamenti: il 95% al completamento al 100% delle attività, e il rimanente 5% al "make good" (eliminazione di eventuali difetti di modesta entità riscontrati al completamento al 100% anzidetto) delle stesse attività.

10. Per ciascun cWP relativo alle apparecchiature ed agli impianti devono essere previsti tre pagamenti: 90% al completamento al 100% delle attività, 5% al "make good" e 5% al completamento delle prove funzionali.

11. Per le finiture i relativi cWP saranno contabilizzati al raggiungimento di una percentuale variabile compresa tra il 95% e il 100%. Per i cWP relativi alle opere di finitura, per i quali si prevede una contabilizzazione a fronte di una percentuale di completamento diversa dal 100%, si procederà facendo confluire in un apposito cWP "completamento" gli importi residui. Il cWP "completamento", il cui importo non potrà superare € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), sarà sotto articolato in relazione ai cWP di provenienza e per i quali si è prevista una regola di completamento differente rispetto al 100%. Il cWP completamento dovrà essere previsto già dalla fase iniziale di stesura del PLV e dovrà essere completato entro il termine dei tempi contrattuali. Non è consentito più di un cWP "completamento" per Intervento.

Art. 6.6 LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata mediante "Liste Settimanali", nelle quali verranno annotate le ore di mano d'opera separate per qualifica dalle somministrazioni.

2. Gli oneri per la sicurezza se dovuti sono contabilizzati separatamente.

Art. 6.7 REVISIONE DEI PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 6.8 PREZZIARIO DI RIFERIMENTO

1. La contabilizzazione dei lavori avverrà sommando voci di attività con i relativi prezzi dai seguenti listini, in

ordine di utilizzo:

- 1)Prezziario Regione Lombardia 2019;
- 2)Prezziario Impianti Tecnologici, luglio 2019, Editore DEI – Tipografia del Genio Civile;
- 3)Prezziario Impianti Elettrici, giugno 2019, Editore DEI – Tipografia del Genio Civile;
- 4)Prezziario del CCIAA Milano 2019;

2. Le opere realizzate saranno quantificate utilizzando prioritariamente i prezzi per opera compiuta e, solo se non esiste tale prezzo per la specifica opera nei listini di riferimento, utilizzando i prezzi dei materiali e mano d'opera desumibili dai listini stessi.

3. Nel caso non vi sia una voce assimilabile nei prezziari, si procederà alla formulazione di nuovi prezzi.

Art. 6.9 DANNI ALL'APPALTATORE

1. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose dell'Appaltatore, ai subappaltatori o ai terzi saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

Art. 6.10 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Saranno considerati danni da forza maggiore quelli provocati alle opere, anche quando le stesse, una volta realizzate, saranno nella fase di collaudo, quelli nascenti da eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classificazione i danni causati da venti, precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità, smottamenti e solcature delle scarpate, interrimento dei cavi, deformazione dei rilevati, danneggiamento alle opere per il rigonfiamento dei terreni, ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare – laddove possibile - tali danni, a contenerli od a provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. L'indennizzo per danni di forza maggiore da riconoscere all'Appaltatore, sarà proporzionalmente ridotto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 7.1 DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

1. Il R.U.P. impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, se non già regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il D.L. è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Il D.L. ha la competenza di emanare ordini di servizio all'Appaltatore in relazione agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del D.L.; è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
4. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 7.2. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 6 D.M. 145/2000, l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Università e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Università.
3. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.

Art. 7.3 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un minimo di 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 150 cm di base e 250 cm di altezza vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. I cartelli di cantiere, dovranno contenere le indicazioni relative al Progetto, all'Università, all'Appaltatore, alle Imprese esecutrici delle opere, al Progettista, al Direttore dei lavori, ai Coordinatori per la Sicurezza, ai Subappaltatori (di cui all'art. 10.3) e a quant'altro necessario perché il cartello sia conforme alle vigenti norme.
3. I cartelli dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione della D.L.
4. L'Appaltatore, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

Art. 7.4 IMPIANTO DEL CANTIERE

1. Come previsto dall'art. 4.3, punto 2, è obbligo dell'Appaltatore, dopo la data di consegna dei lavori, procedere nel termine di 5 (cinque) giorni all'impianto del cantiere.

2. L'Appaltatore, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

Art. 7.5 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. I materiali e i componenti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono avere le certificazioni di qualità.

2. Tali certificazioni dovranno essere raccolte in modo organico per essere sottoposte al controllo e alla approvazione del D.L.

3. Sia nel caso di materiali e/o componenti legati ad installazione di impianti sia nel caso di materiali e/o componenti d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, nonché le relative schede tecnico-prestazionale e tossicologiche, almeno 15 giorni prima della relativa posa in opera, per ottenere l'approvazione della D.L.

4. Le caratteristiche dei vari materiali e componenti saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate nelle Specifiche Tecniche;
- da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche di cui si compone il progetto esecutivo;
- da tutte le norme in materia UNI, CEI, etc.

5. Tutte le campionature accettate, compresi i prototipi di materiali speciali, nonché i loro cataloghi e le specifiche tecniche, saranno conservate dalla Direzione lavori in apposito ambiente in cantiere, con scaffali ed armadi, approntati e forniti dall'Appaltatore, sino all'ultimazione delle operazioni di collaudo.

6. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove ordinate dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

7. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

8. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione lavori.

9. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

10. I materiali e /o i componenti non accettati dalla Direzione dei lavori dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

11. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali e/o componenti forniti la cui Accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

12. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e Accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

13. Sono, comunque, interamente applicabili gli artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 145/2000.

14. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla direzione dei lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi, tutti gli elaborati costruttivi e/o di officina riguardanti ogni tipo di opera corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che di insieme.

Art. 7.6 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti previsti nell'appalto, nonché la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, delle specifiche del presente contratto o degli altri documenti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e, comunque, secondo le regole dell'arte.

2. Gli impianti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) devono possedere le certificazioni di qualità.

3. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto e tutti gli impianti dovranno essere consegnati alla Direzione lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

4. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

5. I materiali e /o i componenti relativi agli impianti non accettati dalla D.L. dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

6. L'Appaltatore è, comunque, totalmente responsabile di tutti gli impianti o parti di essi, la cui Accettazione effettuata dalla Direzione lavori non pregiudica i diritti che l'Università si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

7. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle relative opere murarie, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando stabilito che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 7.7 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI IN ESECUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli elementi e ai componenti già in opera, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire o rifare a sue cure e spese le opere che il D.L. accerta non eseguite dall'Appaltatore a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro Accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal D.L., lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguirsi a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

Art. 7.8 ELABORATI "AS BUILT"

1. L'onere della redazione e consegna degli elaborati del "come costruito" (As Built), in files dwg, word, excel ecc, su supporto informatico seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati sono a carico dell'Appaltatore. A partire dalla documentazione fornita dall'Università e relativa a quanto già realizzato nel precedente appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre tutta la documentazione "as Built", a cui dovranno essere correlate le certificazioni, le schede, gli schemi e quant'altro a corredo delle opere eseguite, compresa la sistematizzazione della documentazione già in possesso dell'Università e che sarà messa a disposizione dell'Appaltatore.
2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - b. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso dell'infrastruttura previste dalle norme vigenti;
3. I documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e alle indicazioni dimensionali, comprese quelle

necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;

4. Le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto.

5. Gli elaborati As Built saranno corredati da schede tecniche dei prodotti, dei materiali e dei componenti nonché, per tutte le apparecchiature, le schede tecniche dettagliate, gli schemi completi di connessione o cablaggio, i manuali di uso e manutenzione.

6. Nella redazione di tutti i disegni esecutivi "as built" l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà ha inteso opportuno introdurre, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale. I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritti dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.

Art. 7.9 PROVE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI IN FASE DI ESECUZIONE

1. Completata l'installazione di ciascuno degli impianti, l'Appaltatore ne dovrà eseguire le prove di avviamento e funzionali, al fine di verificare che essi corrispondano alle specifiche di progetto. L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per il pagamento per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

2. Nel caso in cui detta verifica fornisca risultato negativo, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad eseguire tutte le modifiche o messe a punto necessarie per adeguare l'impianto; successivamente l'Appaltatore dovrà ripetere le prove di avviamento e funzionali anzidette, fino all'ottenimento di un risultato positivo.

3. Per ciascun impianto l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Università un apposito verbale di prova e collaudi indicante le caratteristiche o le prestazioni definite dal Contratto e dal progetto esecutivo oggetto di Accettazione, le prove eseguite ed i risultati ottenuti.

4. Due mesi prima dell'inizio delle prove di avviamento e funzionali di ciascun impianto l'Appaltatore sottoporrà all'Accettazione dell'Università i seguenti documenti:

- a) Programma dettagliato delle prove, attraverso l'aggiornamento del Piano Dei Controlli.
- b) Procedure dettagliate previste per l'esecuzione delle prove in questione.

5. L'Università si riserva di presenziare alle prove attraverso il Direttore Lavori e/o il collaudatore, e/o altro soggetto individuato dal RUP.

6. L'avvenuta Accettazione da parte del RUP dei documenti di cui ai punti a) e b) che precedono, non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dall'esecuzione di ulteriori prove, qualora il Direttore Lavori, l'Università o la commissione di collaudo, dovessero decretarne la necessità.

Art. 7.10 CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

1. Contestualmente alla emissione degli As Built l'Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo in formato cartaceo e informatico contenente tutta la documentazione certificativa come di seguito indicata:

- certificazioni/dichiarazioni previste a corredo della SCIA antincendio delle opere eseguite dall'Appaltatore;
- dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti in parte o completamente dall'Appaltatore;
- Certificazioni, prove di laboratorio dei materiali, componenti installati.

CAPO 8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 8.1 VARIANTI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI DEI LAVORI

1. Le modifiche al Contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Durante l'esecuzione dei Contratti, potranno essere apportate variazioni e varianti esclusivamente nei modi descritti dal presente capitolo.
2. Si precisa che l'eventuale esecuzione degli Interventi Opzionali non costituisce nè una variazione nè una variante, bensì una modifica contrattuale già prevista dai Documenti Di Gara ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del Codice, alla quale si applica l'art. 2.1.2 che precede.
3. Tutte le modifiche nonché le varianti del contratto devono essere autorizzate dal R.U.P. a seguito di approfondita istruttoria.
4. Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni, addizioni o diminuzioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il Direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P.
5. Qualora l'importo delle variazioni rientri nei limiti del quinto dell'importo del contratto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di Accettazione o sottoscrivere motivando il dissenso.
6. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto da entrambe le parti in segno di Accettazione.
7. Qualora le perizie di variante comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, le stesse devono essere approvate dall'Università. Negli altri casi le perizie sono approvate dal R.U.P. sempre che non alterino la sostanza del progetto.
8. L'Università può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nei contratti, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
9. L'Università durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
7. Se la modifica supera tale limite il R.U.P. ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Università deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Art. 8.2 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal R.U.P.

3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza.

Art. 8.3 CONTESTAZIONI

1. Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Art. 8.4 LIMITE DELLE RISERVE

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

2. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

3. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Art. 8.5 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il D.L. compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P. indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Università le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (P.S.C.)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il P.S.C. predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Università ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

In particolare, compete all'Appaltatore:

- a) adottare, nel compimento di tutti i lavori, le procedure e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata l'Università, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- b) comunicare all'Università, al Responsabile del procedimento, alla D.L ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'impresa, del rispetto del piano operativo di sicurezza;
- c) promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- d) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- e) effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- f) assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della sicurezza;
- g) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- h) predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- i) predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dai piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- j) effettuare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione lavori;
- k) rilasciare dichiarazione all'Università di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- l) richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- m) effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione

di servizi di cantiere prevista nel Piano della sicurezza;

l) richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

m) effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel Piano della Sicurezza.

Art. 9.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D. Lgs. 81/08.

2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al P.S.C., nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I predetti documenti, presentati dall'appaltatore e/o dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 (dieci) giorni dalla loro consegna, da parte del D.L., del C.S.E. e del R.U.P. con apposito verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il R.U.P. darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all'Università per le successive attività di monitoraggio.

4. Nel caso di cui al comma 2, lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, lett. b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal C.S.E., la relativa spesa verrà assunta dall'Università.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

7. La mancata consegna del P.O.S. comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.

8. Il P.S.C. sarà aggiornato e coordinato a cura del C.S.E. per tutte le imprese operanti nel cantiere.

CAPO 10 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 10.1 AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA – CONTROLLI SULL'IMPRESA AVVALENTE E SULL'IMPRESA AUSILIARIA.

1. Nel caso in cui l'Appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del codice, l'Università ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'Appaltatore di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

2. In particolare l'Appaltatore dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per consegnare i lavori in perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dal contratto.

Art. 10.2 SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Ai sensi dell'art. 105 del codice, l'Appaltatore può affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

2. Ai sensi dell'art. 104 co. 2 del codice, si considera comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'Appaltatore deve comunicare all'Università, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non rientrino nei casi sopra indicati stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

3. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del codice.

Art. 10.3 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO E DEL COTTIMO

1. Qualora l'Appaltatore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare all'Università specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione dell'Università, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'autorizzazione va richiesta a prescindere dall'importo del contratto di subappalto.

2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete all'Università. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere negata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive dell'Università.

Ai sensi dell'art. 105 del codice l'Università rilascia autorizzazione purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria della prestazione subappaltata;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;
- e) l'affidatario abbia depositato il contratto di subappalto presso l'Università almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, unitamente alle certificazioni delle qualificazioni richieste per il subappaltatore in riferimento all'oggetto e la dichiarazione di assenza di motivi di esclusione dalle gare;
- f) il ribasso offerto dal subappaltatore non può superare il 20% rispetto all'importo dell'aggiudicazione principale, esclusi i costi della sicurezza e manodopera che vanno pagati al subappaltatore senza alcun ribasso.

3. L'Università provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Università sono di 15 gg. Va richiesta una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto, l'importo o la qualificazione del subappaltatore subiscano variazioni.

Art. 10.4 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEL SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Università per la corretta esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla l. 246/1995.

3. Il D.L., il R.U.P., nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.

4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della l. n. 136/2010 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", pena la nullità del contratto ed è inoltre tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e subappaltatore.

Art. 10.5 PAGAMENTO DEI SUB-APPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del codice, corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente.

Art. 10.6 SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI

1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 105 del codice, o sub-contratti **non** assimilati, sussiste un obbligo di comunicazione relativamente a:

- a. esecuzione del sub-contratto;
- b. nome del sub-contraente e relativo il certificato della camera di commercio;
- c. l'importo del contratto;
- d. oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al R.U.P. almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento.

3. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come specificato al successivo art. 10.7.

Art. 10.7 SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal R.U.P., o nel caso di sua inerzia da parte dell'Appaltatore, al D.L. ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e/o Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008).

4. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

CAPO 11 OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELL'APPALTATORE

Art. 11.1 RESPONSABILITÀ SU LAVORI ESEGUITI E SUI LAVORI PREGRESSI

1. L'Appaltatore assume la responsabilità complessiva dei lavori, e quindi anche di quanto già eseguito durante il precedente contratto d'appalto, in base alle risultanze della Fase propedeutica, così come descritta nell'Allegato 1, e come specificato all'art. 3.2.1 punto 8. L'Allegato 1 indica le condizioni affinché, sia l'Appaltatore sia la stessa Università, abbiano precise garanzie sul tema della qualità dei lavori eseguiti dal precedente costruttore attraverso la sistematica predisposizione di verifiche, sia documentali che materiali, su quanto già eseguito.

2. Considerati gli orientamenti della giurisprudenza in merito agli obblighi posti a carico del costruttore in base all'art. 1669 c.c. e quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in questo caso l'appaltatore dovrà rispondere anche rispetto a quanto realizzato dalla precedente impresa appaltatrice come specificato al punto 1 che precede.

Art. 11.2 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

3. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), alle Linee Guida dell'ANAC, al presente Capitolato Speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore e compresi e compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione del prezzo "a corpo":

A. Oneri generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Università, da ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

d. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei cantieri;

e. fornire all'Università la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;

f. indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

g. provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino al collaudo definitivo;

h. trasmettere copia dei contratti dei lavoratori anche quello del direttore tecnico.

B. Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

a. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi da parte dell'Università medesima;

b. la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;

c. provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

d. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Università, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

e. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, l'illuminazione di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

f. predisporre le occorrenti opere provvisorie con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento;

g. predisporre, in fase di installazione e gestione delle aree di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento dei cantieri stessi, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti così come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

h. controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere;

i. provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico, passi carrai temporanei;

j. provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

k. sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali ritrovamenti nel sottosuolo di qualsiasi natura (di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco) compresi gli oneri derivanti da sospensione dei lavori che si rendano necessarie a causa del ritrovamento e provvedere a denunciare tempestivamente alla Università il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti. E' obbligo dell'Appaltatore

attivarsi tempestivamente presso gli enti competenti per la definizione delle attività necessarie alla prosecuzione dei lavori. È comunque applicabile l'art. 35 del D.M. n. 145/2000;

l. mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla D.L. previsti come da piano di sicurezza e coordinamento;

m. approntare e recintare le aree dei cantieri con tutti gli oneri connessi, ivi comprese le planimetrie dei cantieri, con indicazione delle infrastrutture e relative relazioni funzionali;

n. provvedere all'illuminazione dei cantieri e di tutte le zone di lavoro;

o. predisporre il libero accesso ai cantieri al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Università;

p. provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Università;

q. tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della D.L., dell'Università ovvero del Responsabile dei lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

r. provvedere all'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardia giurata (art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646) sino alla definitiva consegna dell'opera all'Università;

s. provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

C. Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

a. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi previsti in appalto; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

b. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno dei cantieri, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Università e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

c. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

d. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

e. nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo alla Direzione lavori ed al Responsabile del procedimento;

- f. eseguire il rilevamento, il mantenimento e la conservazione dell'integrità delle reti, degli impianti, degli scolli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nell'area interessata dai lavori, fino a quando non saranno sostituiti dalle opere definitive;
- g. adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- h. opere sino alla emissione del certificato di collaudo;
- i. fornire periodicamente (mensilmente), e comunque in occasione di ogni emissione di ogni S.A.L., una raccolta fotografica significativa delle opere eseguite nel periodo;
- j. provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
- k. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla Direzione lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- l. richiedere tempestivamente alla Direzione lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori;
- m. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere con strumenti informatici;
- n. prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- o. assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione lavori;
- p. provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere.

D. Relativamente ai subappalti:

- a. fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;
- b. per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale dell'Università e della Direzione dei lavori;

- c. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- d. informare il Committente ovvero il Responsabile del procedimento e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici;
- e. attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.

E. Al termine dei lavori la Appaltatore dovrà:

- a. provvedere allo sgombero e alla pulizia dei cantieri, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- b. provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;
- c. provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino alla approvazione del certificato di collaudo;
- d. garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione dei certificati di collaudo. L'impresa dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Università, qualsiasi parte delle opere edilizie o degli impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata;
- e. provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all'uso dell'infrastruttura;
- f. provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti, documentazione fotografica dei lavori eseguiti anche per fasi di lavoro;
- g. fornire documentazione tecnica completa relativa alle caratteristiche di tutti i materiali e apparecchiature impiantistiche poste in opera;
- h. fornire le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti ai sensi della legge 37/08 complete di tutti gli allegati obbligatori.

Art. 11.2.1 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare all'Amministrazione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese e dovrà essere consegnata alla Direzione lavori organizzata in modo sistematico.

Art. 11.3 MATERIALI DI RISULTA O DI SCAVO - RITROVAMENTI

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'Appaltatore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come specificate dall'art. 1664, comma 2, del codice civile), l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore lavori.

2. Il Direttore dei lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al R.U.P. ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107 del codice ed all'avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/16.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. a) del codice.

4. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l'Appaltatore è tenuto a denunciare al R.U.P. ed al Direttore lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorità (Soprintendenza).

5. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del codice civile.

Art. 11.4 EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, compreso le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore l'Appaltatore fa denuncia al D.L. nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Il Direttore lavori procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.

5. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del D.L.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'Appaltatore.

Art. 11.5 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di fallimento dell'Appaltatore l'Università si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 107 del codice e la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea (A.T.I.), in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11.6 CESSIONI D'AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Università fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni e documentazioni obbligatorie nei confronti dell'Università.
2. L'Università verificherà l'idoneità del cessionario, e quindi i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto, nonché verificherà i requisiti di carattere generale dell'impresa cedente, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice.

CAPO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del codice, le seguenti ipotesi:

- a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
- b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti dal presente C.S.A.;
- e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal D.L. relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) frode accertata dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
- j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) in caso di avalimento, l'accertamento da parte dell'Ufficio della D.L. di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'Appaltatore oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria (art. 108 co. 3 del codice).

2. Qualora il D.L. o il R.U.P., ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'Appaltatore possano compromettere la buona riuscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del codice.

Art. 12.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE ED EFFETTI

1. La risoluzione del contratto avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'Appaltatore della decisione assunta dall'Università mediante PEC da parte del R.U.P., ovvero mediante ordine di servizio del Direttore lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle opere parzialmente eseguite.

3. Ai sensi dell'art. 108 del codice alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio con l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera che debbano essere mantenuti a disposizione dell'Università per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'Appaltatore.

Art. 12.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE

1. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 108 del codice, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal R.U.P. o dal D.L. con la comunicazione di risoluzione. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Università provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

2. L'Università, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 12.4 RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50, l'Università può recedere in qualunque momento dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da parte del R.U.P. via PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

3. L'Università può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove ritenuti ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore lavori e

dovrà mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Università nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 13 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 13.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso PEC.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il D.L., previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 13.2 TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Trattandosi di contratto pubblico è soggetto a collaudo per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del codice, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. e vistato dal R.U.P..
3. Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione, salvo i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di Accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Università prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 13.3 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO

1. L'Università può procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa verifica da parte del R.U.P. se vi siano i presupposti. In tal caso l'Università dovrà darne comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

2. L'Appaltatore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. I presupposti per la presa in carico anticipata dei lavori ultimati in pendenza di collaudo consistono nei seguenti eventi:

- a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
- e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

3. Della presa in consegna anticipata dell'opera, dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'Appaltatore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

- 1) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui sopra;
 - 2) la certificazione circa il fatto che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
 - 3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell'immobile oggetto di anticipata consegna;
4. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 13.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del certificato di collaudo, l'Università prende quanto prima in consegna l'opera liberando l'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.

2. La presa in consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del certificato di collaudo previa comunicazione formale all'Appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del R.U.P. in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il R.U.P. e l'Appaltatore (o loro rappresentanti).

3. Se ritenuto necessario, l'Università ha la facoltà di ritardare motivatamente la presa in consegna dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del certificato di collaudo provvisorio. In questo caso all'Appaltatore è riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita

manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.

CAPO 14 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 14.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CORRELATE AD ASPETTI TECNICI O A FATTI

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore lavori e l'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al R.U.P.

2. Il R.U.P. ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del R.U.P. è comunicata al Direttore lavori e all'Appaltatore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'Appaltatore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'Università per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'Appaltatore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore, deve essere inviato al R.U.P.

Art. 14.2 SOLUZIONE CONTROVERSIE CON ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% e il 15%, si procede con accordo bonario nelle modalità previste dal medesimo articolo. L'accordo ha natura di transazione.

Art. 14.3 DEFINIZIONE CONTROVERSIE CON TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori e forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Art. 14.4 FORO COMPETENTE

Ove non si sia possibile giungere ad un accordo bonario, la soluzione della controversia sarà devoluta al Foro di Milano.

CAPO 15 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.1 RINVIO

1. Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle opere si rimanda al C.S.A. ed ogni altro elaborato progettuale.

Art. 15.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge) munito di fotografia direttamente stampata, con l'indicazione dei seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore

- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori.

L'Appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T. ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del CCNL e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

3. L'Appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla L. 136/2010.

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai Lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (D.L. e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il D.L. ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di riconoscimento valido. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, verrà notificata, a cura del D.L. e del C.S.E., all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Le attività del presente articolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

Art. 15.3 ONERI DELL'UNIVERSITA'

1. L'Università si obbliga nei confronti della società Appaltatore a collaborare al fine di consentire la più rapida ed efficiente esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato; in particolare, l'Università assicura sin d'ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione della società Appaltatore tutti gli elementi in possesso dell'Università, necessari e utili allo svolgimento dei lavori oggetto di appalto.

2. Resta a carico dell'Università la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere.

Art. 15.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale (Decreto 19/04/2000 n. 145).

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 15.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi della legge 196/03, del Regolamento UE 679/2016 e tutte le successive modifiche in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza.

Art. 15.6 COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta, conseguente a questo atto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per PEC, lettera raccomandata A/R o telegramma, sempreché sia indirizzata come segue:

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza Dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO (MI)
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

e p.c. Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti Viale dell'Innovazione, 10 - 20126 MILANO (MI)
All'attenzione del Capo Area centrale.committenza@unimib.it

Ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, successivamente alla data di stipula del contratto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Art. 15.7 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO

1. La società Appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto. In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è composto da n. 61 pagine oltre all'Allegato 1 Relazione Fase Propedeutica e alla documentazione del Progetto Di Gara, così come da elenco riportato nei Documenti di Gara.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 04993942C8C4AEA472CA875EEC705DE9D9B5B80378901A406BC99F4AEFDD2D50

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: FEDERICA CARLINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0047262/20
Data Protocollo 28/07/2020
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Resp. Procedimento SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO 60GMR-16290

PASSWORD cUg4P

DATA SCADENZA 28-07-2021